

PIANO STOCK OPTION DHH 2022 – 2025
REGOLAMENTO

Sommario

Articolo 1 – Premesse.....	3
Articolo 2 – Definizioni	3
Articolo 3 - Gestione del Piano e adempimenti del Consiglio di Amministrazione	4
Articolo 4 - Adesione al Piano e attribuzione delle Opzioni.....	4
Articolo 5 - Natura e caratteristiche delle Opzioni	5
Articolo 6 - Esercizio delle Opzioni maturate.....	6
Articolo 7 - Modalità di esercizio delle Opzioni maturate	6
Articolo 8 - Prezzo di esercizio	6
Articolo 9 - Sorte delle Opzioni in caso di cessazione del Rapporto di Lavoro	7
Articolo 10 - Diritti di ciascun Beneficiario in caso di operazioni sul capitale o sul patrimonio della Società.....	7
Articolo 11 - Durata del Piano	8
Articolo 12 - Comunicazioni	8
Articolo 13 - Regime fiscale delle Opzioni e del differenziale	8
Articolo 14 - Varie.....	8
Articolo 15 - Clausola arbitrare e foro residuale	9
Allegato A - SCHEDA DI ADESIONE.....	10
Allegato B - SCHEDA DI ATTRIBUZIONE	11
Allegato C - SCHEDA DI SOTTOSCRIZIONE	12

Articolo 1 - Premesse

- 1.1 Il presente regolamento ("**Regolamento**"), unitamente a tutti i suoi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, disciplina l'attuazione di un piano di incentivazione azionaria ("**Piano**") per la sottoscrizione di azioni ordinarie ("**Azioni**") della società DHH S.p.A. (la "**Società**"), in favore di taluni amministratori della Società o delle società da questa controllate che saranno puntualmente individuati dal consiglio di amministrazione della Società medesima (i "**Beneficiari**") in ragione del ruolo di amministratore o consigliere esecutivo ricoperto dai Beneficiari nella Società o nelle società da questa controllate ("**Rapporto di Collaborazione/Lavoro**").
- 1.2 Il Piano è volto ad attribuire un riconoscimento al contributo dei Beneficiari all'incremento di valore della Società.
- 1.3 Il Piano prevede l'assegnazione ai Beneficiari di massimo n. 1.100.000 opzioni ("**Opzioni**") che, alle condizioni e secondo le modalità precisate nel presente Regolamento, conferiscono il diritto di sottoscrivere fino ad un numero di 506.000 Azioni commisurato al Prezzo di Sottoscrizione (come appresso definito), rappresentanti fino al 9,37% del capitale sociale della Società.
- 1.4 Le Opzioni sono personali, non sono trasferibili né disponibili *inter vivos* e non possono essere costituite in pegno né in garanzia; salvo quanto specificato al successivo articolo 9.1, le Opzioni potranno essere esercitate unicamente dai Beneficiari, ovvero, in caso di incapacità, dai rappresentanti legali degli stessi.
- 1.5 L'assemblea dei soci della Società ha approvato l'istituzione del Piano. Nel corso della riunione del 20 maggio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento ed ha esercitato la delega conferita dall'assemblea dei soci in data 28 aprile 2022 e deliberato un aumento del capitale sociale con emissione di massime numero 506.000 azioni ordinarie a servizio del Piano.
- 1.6 Le clausole del Regolamento sono tra loro inscindibili.

Articolo 2 - Definizioni

- 2.1 Oltre a quanto indicato e definito precedentemente e nel prosieguo del Regolamento e ai fini dello stesso, i termini e le espressioni (e le loro variazioni grammaticali) di seguito riportati con lettera iniziale maiuscola hanno il significato appresso indicato per ciascuno di essi:
 - "**Capitale**": indica il capitale sociale della Società;
 - "**Condizione di Esercizio**": indica la possibilità di esercitare la richiesta di conversione delle opzioni in Azioni della Società secondo le condizioni del presente Regolamento;
 - "**Consiglio di Amministrazione**": indica il consiglio di amministrazione *pro-tempore* della Società;
 - "**Data di Approvazione**": indica la data in cui il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società;
 - "**Data di Esercizio**": indica la data alla quale il Beneficiario intende convertire le opzioni in Azioni alle condizioni previste dal presente Regolamento. La data deve essere compresa tra la Data di Maturazione e il 31 dicembre 2025;
 - "**Data di Maturazione**": indica la data del 1° anniversario dalla Data di Approvazione;
 - "**Eredi**": indica gli eredi legittimi, individuati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, e/o testamentari di ciascun Beneficiario;
 - "**Giorno Lavorativo**": indica ciascun giorno di calendario ad eccezione dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni nei quali le banche che operano sulla piazza di Milano non sono, di regola, aperti per l'esercizio della loro normale attività;
 - "**Opzioni Esercitate**": indica l'ammontare delle Opzioni Maturate effettivamente esercitate dai Beneficiari;

“**Opzioni Maturate**”: indica le Opzioni che ciascun Beneficiario avrà diritto di esercitare, una volta verificatesi la Condizione di Esercizio e ricevuta la Scheda di Attribuzione, per sottoscrivere le Azioni nei termini ed alle condizioni previste nel Regolamento;

“**Periodo di Esercizio**”: indica il periodo, della durata di 15 (quindici) Giorni Lavorativi decorrenti dalla ricezione della Scheda di Attribuzione, nel corso del quale le Opzioni Maturate dovranno essere esercitate;

“**Periodo di Maturazione**”: indica il periodo che intercorre dalla Data di Approvazione sino al 1° anniversario successivo la medesima data;

“**Prezzo di Esercizio**”: indica il prezzo di Euro 1,79 che ciascun Beneficiario dovrà versare per la sottoscrizione di ciascuna Azione spettante a seguito dell’esercizio delle Opzioni Maturate;

“**Prezzo di Sottoscrizione**”: indica il prezzo medio ponderato calcolato sui prezzi ufficiali al quale le Azioni della Società sono state negoziate nel mercato Euronext nei 3 (tre) mesi solari antecedenti la Data di Approvazione (i.e., 1 febbraio 2022 – 30 aprile 2022), e quindi pari a Euro 16,27 per Azione;

“**Scheda di Adesione**”: indica l’apposita scheda di cui all’**Allegato A** del Regolamento, con la sottoscrizione della quale i Beneficiari potranno aderire al Piano secondo le modalità illustrate nell’articolo 4;

“**Scheda di Attribuzione**”: indica l’apposita scheda di cui all’**Allegato B** del Regolamento, mediante la consegna della quale la Società, comunicherà agli stessi il numero di Opzioni Maturate;

“**Scheda di Sottoscrizione**”: indica l’apposita scheda di cui all’**Allegato C** del Regolamento, mediante la quale i Beneficiari informano la Società di esercitare tutte o parte delle Opzioni Maturate e/o Seconda Opzioni Maturate sottoscrivendo le Azioni corrispondenti.

Articolo 3 – Gestione del Piano e adempimenti del Consiglio di Amministrazione

- 3.1 Il Consiglio di Amministrazione è l’organo responsabile dell’amministrazione del Piano.
- 3.2 Il Consiglio di Amministrazione effettuerà ogni valutazione relativa al Piano e darà esecuzione a quanto previsto dal Regolamento, eventualmente anche per il tramite di uno o più dei suoi componenti a ciò appositamente delegati.
- 3.3 In particolare, il Consiglio di Amministrazione, entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla Data di Approvazione, dovrà individuare i Beneficiari ed indicare il numero di Opzioni a ciascuno di essi assegnate con propria deliberazione assunta a maggioranza dei suoi componenti.
- 3.4 Nel caso in cui con la delibera di cui al precedente art. 3.3 il Consiglio di Amministrazione non abbia provveduto ad assegnare tutte le Opzioni previste dal presente Piano, tale assegnazione potrà avvenire, con delibera successiva, in favore dei Beneficiari o di nuovi soggetti aventi le caratteristiche dei Beneficiari.
- 3.5 Qualora alla Data Maturazione non siano state assegnate tutte le Opzioni, le Opzioni eventualmente non assegnate si intenderanno definitivamente ed incondizionatamente scadute ed inesercitabili.

Articolo 4 – Adesione al Piano e attribuzione delle Opzioni

- 4.1 La Società invierà al Beneficiario il Regolamento unitamente alla Scheda di Adesione che specifica il numero di Opzioni assegnate, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data di individuazione del Beneficiario da parte del Consiglio di Amministrazione.
- 4.2 L’adesione al Piano avverrà mediante riconsegna alla Società da parte dei Beneficiari (i) della Scheda di Adesione e (ii) di copia del Regolamento, entrambi debitamente sottoscritti da parte di ciascun Beneficiario, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte del Beneficiario della documentazione di cui all’articolo 4.1.

- 4.3 La mancata riconsegna da parte di uno o più Beneficiari alla Società di entrambi i documenti entro il termine di cui al precedente articolo 4.2 farà decadere il Beneficiario da qualsiasi diritto derivante dal presente Regolamento nei confronti della Società.

Articolo 5 – Natura e caratteristiche delle Opzioni

- 5.1 Ai fini del presente Piano sono attribuite, a titolo gratuito, ai Beneficiari, congiuntamente considerati, un numero massimo di Opzioni pari a 1.100.000, per la sottoscrizione di massimo n. 506.000 Azioni rappresentanti fino al 9,37% del Capitale.
- 5.2 Le Opzioni e tutti i diritti incorporati nelle stesse, sono strettamente personali, nominative, intrasferibili (fatta salva la trasmissibilità *mortis causa*, seppur nei limiti di cui al presente Regolamento), non potranno essere oggetto di negoziazione o disposizione in alcun modo (quindi, a mero titolo esemplificativo, non potranno essere utilizzabili a fronte di debiti o contratti assunti dal Beneficiario nei confronti della Società ovvero di soggetti terzi) e non potranno essere date in pegno, né potranno essere oggetto di atti di esecuzione o di provvedimenti cautelari da parte di terzi, pena la decadenza da ogni diritto concernente le Opzioni.
- 5.3 Le Opzioni non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo esercitabile nei confronti della Società, ma solo quello, alle condizioni di cui al presente Regolamento, di poter sottoscrivere Azioni dietro pagamento del Prezzo di Esercizio.
- 5.4 Dalla Data di Maturazione, le Opzioni daranno diritto alla sottoscrizione di Azioni ("**Opzioni Maturate**") solo se il prezzo medio ponderato calcolato sui prezzi ufficiali al quale le Azioni della Società sono state negoziate sul mercato Euronext nel mese solare antecedente la Data di Esercizio sarà superiore al Prezzo di Sottoscrizione incrementato del 15% (quindici per cento) ovvero Euro 18,71 ("**Condizione di Esercizio**").

In ogni caso le Opzioni Maturate non potranno mai eccedere la quantità di n. 1.100.000 e le Azioni rivenienti per effetto dell'esercizio delle medesime non potranno eccedere le 506.000.

Il numero di Azioni che potrà essere sottoscritto tramite l'esercizio di ciascuna Opzione sarà determinato in base al seguente "rapporto di conversione":

$$\frac{(P - T)^n}{(P^{n-1} - S)}$$

dove:

- "**P**" è pari al prezzo medio ponderato calcolato sui prezzi ufficiali al quale le Azioni della Società sono state negoziate nel mercato Euronext nel mese solare antecedente la Data di Esercizio; Se "**P**" è maggiore di Euro 25,37 allora "**P**"=25,37.
- "**T**" è pari al valore di Euro 18,71.
- "**S**" è pari al Prezzo di Esercizio di Euro 1,79.
- "**n**" è fisso e pari a 3.
- il "rapporto di conversione" si intende arrotondato per troncamento alla terza cifra decimale (es. 0,78987 diventa 0,789).
- il numero delle azioni rivenienti dall'applicazione del rapporto di esercizio si intende arrotondato all'intero per difetto (es. 13,9 diventa 13).

- 5.5 I Beneficiari potranno esercitare, parzialmente o integralmente, le Opzioni Maturate in qualunque momento, fino alla data del 31 dicembre 2025. Resta inteso che il numero complessivo di Azioni che può essere sottoscritto mediante esercizio delle Opzioni non può eccedere il n. 506.000. Pertanto, in caso di esercizio parziale, il numero di Azioni di volta in volta sottoscrivibili dovrà essere ridotto del numero di Azioni già sottoscritte dai Beneficiari per effetto dell'esercizio delle Opzioni Maturate, in modo tale che il numero complessivo di Azioni sottoscritte non possa mai eccedere il numero massimo di n. 506.000.

- 5.6 La verifica della richiesta di esercizio da parte dei Beneficiari sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione; le Opzioni, verificatesi la Condizione di Esercizio, divengono esercitabili nei quantitativi di cui al precedente articolo 5.4 e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 9.

Articolo 6 - Esercizio delle Opzioni maturate

- 6.1 Il Beneficiario potrà esercitare i diritti nascenti dalle Opzioni Maturate, a condizione che (i) abbia messo a disposizione della Società gli importi necessari affinché sia consentito alla medesima Società o alle società da essa controllate, il corretto adempimento degli eventuali obblighi di sostituto di imposta e degli eventuali obblighi contributivi previsti, in capo alla stessa o alle società da essa controllate, dalla vigente normativa, ovvero che (ii) abbia stipulato appositi accordi con la Società ritenuti soddisfacenti dalla Società per il corretto adempimento dei rispettivi obblighi di sostituto di imposta e contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa, ivi inclusi accordi che garantiscano alla Società la facoltà di vendere per conto di ciascun Beneficiario un quantitativo sufficiente di Azioni incassandone il ricavato.
- 6.2 I Beneficiari potranno esercitare parzialmente i diritti nascenti dalle Opzioni Maturate al verificarsi della Condizione di Esercizio, la comunicazione che i Beneficiari invieranno alla Società ai sensi e nei termini di cui al successivo articolo 7.1, paragrafo (b), costituirà impegno per ciascun Beneficiario a sottoscrivere tutte o parte delle Opzioni Maturate. In caso di esercizio parziale delle Opzioni Maturate, le Opzioni non esercitate entro il 31 dicembre 2025 si intenderanno definitivamente ed incondizionatamente scadute ed inesercitabili.

Articolo 7 - Modalità di esercizio delle opzioni maturate

- 7.1 Nelle ipotesi di cui al precedente articolo 6, le modalità di esercizio delle Opzioni Maturate sono le seguenti:
- a) entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla Data di Esercizio la Società comunicherà, su richiesta dei Beneficiari, ai Beneficiari, mediante invio della Scheda di Attribuzione, (i) il numero di Opzioni Maturate nonché il relativo Prezzo di Esercizio;
 - b) entro il Periodo di Esercizio, il Beneficiario dovrà comunicare alla Società la propria dichiarazione di sottoscrizione di tutte o parte delle Opzioni Maturate inviando la Scheda di Sottoscrizione; e
 - c) entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Scheda di Sottoscrizione di cui alla precedente lettera (b), la Società dovrà comunicare per iscritto a ciascun Beneficiario le modalità ed il giorno entro cui questi dovrà provvedere alla sottoscrizione delle Azioni e al contestuale versamento del Prezzo di Esercizio per ciascuna Azione.
- 7.2 Le Azioni sottoscritte dal Beneficiario avranno godimento pari a quello delle altre Azioni alla data di esercizio delle Opzioni Maturate.
- 7.3 Qualora la Scheda di Sottoscrizione non sia pervenuta alla Società tassativamente entro il Periodo di Esercizio, le Opzioni Maturate dal Beneficiario si intenderanno non esercitate e non più esercitabili.
- 7.4 Spese, imposte e tasse relative all'esercizio delle Opzioni Maturate sono a carico esclusivo del Beneficiario.

Articolo 8 - Prezzo di esercizio

- 8.1 I Beneficiari avranno diritto a sottoscrivere, per ciascuna Opzione Maturata esercitata nel Periodo di Esercizio, un numero di Azioni determinato in base alla formula di cui al paragrafo 5.4, versando quale prezzo per ciascuna Azione sottoscritta un importo pari al Prezzo di Esercizio.
- 8.2 Nel caso in cui, per effetto di una qualsiasi delle operazioni di cui al successivo articolo 10, varino i contenuti sostanziali ed economici del Piano, il Prezzo di Sottoscrizione e/o il numero di Azioni

spettanti in relazione alle Opzioni, dovrà essere rettificato secondo quanto previsto nel suddetto articolo 10.

Articolo 9 - Sorte delle Opzioni in caso di cessazione del Rapporto di Lavoro

- 9.1 Nel caso in cui, prima della Data di Maturazione, si verifichi uno dei seguenti eventi:
- (a) licenziamento di un Beneficiario senza giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile o, se amministratore, sua revoca senza giusta causa ai sensi dell'articolo 2456 del Codice Civile; o
 - (b) dimissioni di un Beneficiario per giusta causa, dovendosi intendere per tali le dimissioni rassegnate ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile; o
 - (c) morte del Beneficiario;
- il Beneficiario, o in caso di morte di quest'ultimo gli Eredi, avranno diritto alle Opzioni che potranno essere esercitate secondo quanto previsto al successivo articolo 9.3. Per maggior chiarezza, in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini del presente Regolamento si farà riferimento alla data della contestazione disciplinare e non a quella successiva di assunzione del provvedimento.
- 9.2 Poiché il diritto di esercitare le Opzioni è geneticamente e funzionalmente collegato al Rapporto di Collaborazione/Lavoro, nel caso in cui lo stesso si interrompa prima della Data di Maturazione per qualsiasi causa e/o ragione diverse da uno degli eventi di cui al precedente 9.1, il Beneficiario perderà immediatamente, irrevocabilmente e definitivamente ogni diritto nascente dal Piano stesso e/o dal presente Regolamento, con cessazione, in tale data, di ogni suo inerente diritto, pretesa, domanda e/o azione. Conseguentemente, la Società sarà libera da qualsiasi obbligo, impegno e/o responsabilità nei confronti del Beneficiario che possano trarre origine, fondamento o anche solo risultare connessi e/o occasionati, anche indirettamente, dal Regolamento e/o dal Piano, senza che da ciò derivi l'insorgere in capo al Beneficiario di alcun diritto, pretesa o anche solo aspettativa di ricevere alcuna indennità, emolumento, risarcimento e/o indennizzo, di qualsivoglia genere o natura.
- 9.3 Qualora uno degli eventi indicati nell'articolo 9.1. si verifichi prima della Data di Maturazione, il numero delle Opzioni Maturate sarà ridotto in misura direttamente proporzionale al rapporto tra:
- (a) il periodo di tempo compreso tra la data del verificarsi di uno degli eventi indicati nel precedente 9.1. e la Data di Maturazione; e
 - (b) la durata del Periodo di Maturazione.

Articolo 10 - Diritti di ciascun Beneficiario in caso di operazioni sul capitale o sul patrimonio della Società

- 10.1 In ipotesi di operazioni (quali, ad esempio, operazioni di raggruppamento e frazionamento delle Azioni, operazioni di aumento gratuito del capitale sociale della Società, operazioni di aumento del capitale sociale della Società a pagamento con emissione di Azioni, di azioni diverse dalle Azioni, di azioni cui siano abbinati *warrant*, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con *warrant*, operazioni di fusione e scissione della Società, distribuzione di dividendi eccedenti l'ordinaria remunerazione de capitale) che abbiano l'effetto di modificare i contenuti economici del Piano, il Consiglio di Amministrazione, qualora ne sussistano i presupposti, procederà alla rettifica dei termini del Piano al fine di mantenerne invariati i contenuti economici, secondo le regole comunemente accettate dalla prassi dei mercati finanziari.
- 10.2 Le rettifiche previste al presente articolo saranno comunicate per iscritto a ciascun Beneficiario.

Articolo 11 - Durata del Piano

- 11.1 Il Piano ha durata sino al 31 dicembre 2025 e, trascorso tale periodo senza che si sia verificata la Condizione di Esercizio, il Regolamento perderà efficacia e ciascun Beneficiario decadrà dal diritto di esercitare le Opzioni.

Articolo 12 - Comunicazioni

- 12.1 Tutte le comunicazioni tra la Società e i Beneficiari con riferimento al presente Regolamento dovranno essere effettuate per iscritto mediante lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata, ovvero mediante fax confermato da raccomandata ovvero mediante raccomandata a mani con firma del destinatario del ricevimento o con qualsiasi altro mezzo che permetta di provarne l'avvenuta ricezione e si intenderanno validamente effettuate alla data di ricevimento da parte del destinatario medesimo.
- 12.2 Tali comunicazioni dovranno essere inviate:
- quanto alla Società:
all'indirizzo della sede legale o all'indirizzo di posta elettronica certificata dhhsrl@legalmail.it all'attenzione del presidente del Consiglio di Amministrazione,
 - quanto a ciascun Beneficiario, presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (se in possesso e previamente comunicato alla Società), la residenza o il domicilio che il Beneficiario stesso avrà eletto ai fini della ricezione delle comunicazioni della Società. Sarà esclusiva cura del Beneficiario comunicare tempestivamente la Società di eventuali variazioni di indirizzo.
- 12.3 Agli indirizzi su indicati andranno altresì consegnati, secondo le modalità indicate nel Piano, tutti i documenti di cui è prevista la consegna nel Regolamento.

Articolo 13 - Regime fiscale delle Opzioni e del differenziale

- 13.1 Il differenziale tra il valore delle Azioni alla data di esercizio dell'Opzione ed il prezzo di esercizio costituisce reddito imponibile per il Beneficiario. All'atto della sottoscrizione delle Azioni, la Società provvederà pertanto ad applicare le dovute ritenute di legge, e in caso di incapienza dei contestuali pagamenti in denaro sui quali la Società possa esercitare il diritto di rivalsa sulle ritenute da operare, il Beneficiario sarà tenuto a versare alla Società l'ammontare delle ritenute per le quali non sia stata operata la rivalsa.
- 13.2 Resta inteso che, qualora il Beneficiario possa godere dello specifico regime di esenzione fiscale previsto dal combinato disposto dell'art. 4, Decreto Legge 3/2015 e dell'art. 27, Decreto Legge 179/2012, il differenziale tra il valore delle Azioni alla data di esercizio dell'Opzione ed il prezzo di esercizio non costituirà reddito imponibile per il Beneficiario.

Articolo 14 - Varie

- 14.1 L'adesione al Regolamento comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel Regolamento medesimo.
- 14.2 E' espressamente pattuito che la partecipazione del Beneficiario al programma di assegnazione delle Opzioni oggetto del presente Regolamento non costituisce né fa sorgere alcun diritto o aspettativa o pretesa di qualsivoglia natura, anche futura, in relazione o in connessione, al Rapporto di Collaborazione/Lavoro.
- 14.3 Nessuna disposizione del presente Regolamento potrà essere idonea ad attribuire al Beneficiario alcun patto di stabilità rispetto al Rapporto di Lavoro ovvero limitare, ridurre o pregiudicare in alcun modo il diritto della Società di licenziare ovvero di modificare, entro i limiti fissati dalla legge

e dal contratto, i trattamenti economici e normativi applicati al Beneficiario alla Data di Approvazione.

- 14.4 L'eventuale maggior valore rispetto al Prezzo di Esercizio delle Azioni e, più in generale, ogni beneficio riconosciuto al Beneficiario con il Piano costituirà:
- (a) una corresponsione di carattere straordinario e non potrà, ad alcun titolo, essere considerata quale parte integrante, a seconda dei casi, della normale retribuzione o del normale compenso e/o emolumento del Beneficiario. In particolare, l'eventuale maggior valore sopra indicato è da ritenersi già comprensivo dell'eventuale relativa incidenza sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di fonte legale e/o contrattuale, eventualmente applicabili (incluso, a mero titolo esemplificativo, il Trattamento di Fine Rapporto) e non avrà, pertanto, alcun ulteriore effetto sul calcolo e/o determinazione degli stessi;
 - (b) non potrà costituire il presupposto per il riconoscimento di analoghi o ulteriori benefici, nell'ambito del Piano o comunque altrimenti determinati; e
 - (c) non attribuirà al Beneficiario il diritto, alla scadenza del Piano, a partecipare ad ulteriori eventuali sistemi di incentivazione comunque realizzati o ad altre forme sostitutive e/o integrative di remunerazione di qualsiasi specie e natura.
- 14.5 Il presente Regolamento e, conseguentemente, anche tutti i diritti relativi alle Opzioni sono regolati dalla legge italiana e dovranno essere interpretati in base alla stessa.

Articolo 15 - Clausola arbitrale e foro residuale

- 15.1 Tutte le controversie derivanti dal Piano saranno risolte mediante arbitrato, rituale e di diritto, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da 3 (tre) arbitri nominati dalle Parti di comune accordo ovvero, in caso di mancato accordo, dalla Camera Arbitrale. In caso di annullamento del lodo per i motivi di cui all'articolo 829, comma primo numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), e commi terzo, quarto o quinto, del codice di procedura civile, è attribuito sin d'ora alla Corte d'Appello di Milano il potere di decidere in via esclusiva la controversia nel merito, rinunciando ora per allora ad ogni eccezione in proposito. È espressamente ammessa la possibilità di impugnare il lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Gli indirizzi di cui all'articolo 12.2 sono eletti quali domicili presso i quali potranno essere notificati o comunicati gli atti, i provvedimenti o le altre comunicazioni relative alla procedura arbitrale.
- 15.2 Qualsiasi controversia che per qualsiasi ragione non sia compromettibile in arbitri sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Allegato A - SCHEDA DI ADESIONE

Spettabile

DHH S.p.A.

[●],

[luogo, data]

Adesione al "Piano Stock Option DHH 2022 – 2025"

Il sottoscritto [●], nato a [●], il [●], residente in [●], c.f. [●] (di seguito il "**Beneficiario**"), con la presente:

premesse che

- i termini utilizzati nella presente comunicazione hanno il medesimo significato loro attribuito nel regolamento del piano di *stock option* approvato dal consiglio di amministrazione di DHH S.p.A. in data [●] (il "**Regolamento**");
- in forza del Regolamento, in data [●] il consiglio di amministrazione della Società ha individuato il sottoscritto quale beneficiario del Piano, deliberando di procedere all'assegnazione in favore del Beneficiario di n. [●] Opzioni per la sottoscrizione di massime n. [●] Azioni;

dichiara

- di aver preso visione e piena cognizione del Regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale di questa Scheda di Adesione e che si intende qui interamente richiamato, e di accettarne integralmente, con la sottoscrizione di questa Scheda di Adesione, i termini, le modalità e le condizioni;
- di confermare, a tutti gli effetti e sotto la propria esclusiva responsabilità, l'esattezza dei dati anagrafici sopra indicati.

Il Beneficiario

Allegato B - SCHEDA DI ATTRIBUZIONE

Spettabile

[Beneficiario]

[•]

[luogo, data]

Maturazione Opzioni

Egregio Sig. [•],

la scrivente DHH S.p.A. (di seguito la "Società")

premessato che

- a) i termini utilizzati nella presente comunicazione hanno il medesimo significato loro attribuito nel regolamento del piano di *stock option* approvato dal consiglio di amministrazione di DHH S.p.A. in data [•] (il "Regolamento");

comunica che

- (i) sono maturate n. [•] Opzioni Maturate a favore del Beneficiario;
- (ii) il Prezzo di Esercizio è pari a Euro [•] per Azione e, così, a complessivi Euro [•];
- (iii) il Beneficiario dovrà provvedere, tramite l'invio della Scheda di Sottoscrizione entro il Periodo di Esercizio, a comunicare il numero di Opzioni Maturate che intende esercitare nonché l'impegno a sottoscrivere il corrispondente numero di Azioni.

DHH S.p.A.

Per ricevuta e consegna

[•], lì [•]

Il Beneficiario

Allegato C - SCHEDA DI SOTTOSCRIZIONE

Spettabile

DHH S.p.A.

[●]

[luogo, data]

Sottoscrizione Azioni

Il sottoscritto [●], nato a [●], il [●], residente in [●], c.f. [●] (di seguito il "**Beneficiario**"):

premesse che

- a) i termini utilizzati nella presente comunicazione hanno il medesimo significato loro attribuito nel regolamento del piano di *stock option* approvato dal consiglio di amministrazione di DHH S.p.A. in data [●] (il "**Regolamento**");
- b) sono state attribuite allo scrivente da parte della Società n. [●] Opzioni Maturate danti diritto alla sottoscrizione di un corrispondente numero di Azioni della Società ed esercitabili ai termini e alle condizioni di cui al Regolamento;

attesta

che il calcolo delle Opzioni Maturate comunicato dalla Società con Scheda di Attribuzione in data [●] è corretto;

dichiara

di esercitare n. [●] Opzioni Maturate e, per l'effetto, si impegna a sottoscrivere n. [●] Azioni al Prezzo di Esercizio per ciascuna Azione, liberando integralmente il relativo importo, nel luogo ed il giorno che sarà indicato dalla Società ai sensi dell'articolo 7.1, lettera (c), del Regolamento.

Il Beneficiario